



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021, addì trenta del mese di Giugno alle ore 09:30 , nella sede del Cineteatro sito in Via Pertini , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

| | Nome | | | | Nome | | |
|---|-------------------------|---|--|----|--------------------|---|---|
| 1 | Matta Nadia | X | | 10 | Nicolai Domenico | | X |
| 2 | Coppi Samanta | X | | 11 | Ranedda Mario | X | |
| 3 | Careddu Caterina Sandra | X | | 12 | Giagoni Giancarlo | X | |
| 4 | Mura Antonio | X | | 13 | Sardo Paolo | X | |
| 5 | Serra Claudia | X | | 14 | Alluttu Alessandro | X | |
| 6 | Scolafurru Fabrizio | X | | 15 | Ciroto Tiziana | | X |
| 7 | Azara Domenico | X | | 16 | Bitti Silvia | | X |
| 8 | Muntoni Maurizio | X | | 17 | Ogno Andrea | | X |
| 9 | Villani Sandro Giovanni | X | | | | | |

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Relazione sulla proposta il Sindaco MATTA Nadia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 658, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- il comma 651, ai sensi del quale *“ il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
 - il comma 652, ai sensi del quale *“...”... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*
 - il comma 653 ai sensi del *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*
 - il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti*
-

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- *il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*

- *il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- *il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

VISTO quindi

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

TENUTO CONTO che le tariffe TARI si suddividono in:

- Tariffe utenze domestiche, determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto.

- Tariffe utenze non domestiche per le quali la tariffa si compone di:

- una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Comune di

Santa Teresa Gallura secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma l'assoluta facoltà del Comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;

- una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021; RAVVISATO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

PRESO ATTO che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi da ripartire alle utenze, l'ammontare dei costi pari al contributo MIUR-TARI, i quali non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un importo pari a € 2.741,00;

DATO ALTRESI' ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, trasmesso dall'Unione dei Comuni Alta Gallura in qualità di Ente Territorialmente competente ed approvato con la deliberazione di cui sopra, ammonta a Euro 2.282.579,12, il quale, al netto del contributo MIUR-TARI e per il solo calcolo delle tariffe è pari ad euro 2.279.838,12, pertanto tale importo sarà ripartito tra le utenze, come stabilito dalla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443, e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021, validato dall'Unione dei Comuni Alta Gallura è pari a € 2.282.579,12, di cui € 1.622.973,91 per costi variabili ed € 659.605,21 per costi fissi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2020 con la quale il Comune di Santa Teresa Gallura, ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI vigenti nell'anno 2019;

CONSIDERATO che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4 in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

RILEVATO che le tariffe determinate ai sensi dei valori medi del DPR n. 158/1999 risulterebbero particolarmente gravose per alcune specifiche categorie, la cui presenza sul territorio comunale

deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO pertanto opportuno sulla base di quanto esposto nel punto precedente, di confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2021, di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, al fine di rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100% limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01.01.2021;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del succitato Piano Economico Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

CONSIDERATO che a fronte di quanto esposto si ritiene opportuno approvare per l'anno 2021 il suddetto prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si allega alla presente deliberazione (allegato A);

DATO ATTO che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

RICHIAMATO l'art 6, rubricato "Agevolazione TARI", del D.L. n. 73 del 25.05.2021, c.d. Decreto "Sostegni bis" si prevede che:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2".

PRESO ATTO che in data 10.06.2021 in Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali è stato approvato lo schema di decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per la ripartizione delle risorse;

CONSIDERATO che l'importo stimato del contributo che verrà assegnato al Comune di Santa Teresa Gallura, ai sensi del succitato art. 6, del D.L. n. 73 del 25.05.2021, c.d. Decreto "Sostegni bis", finalizzato alla concessione di una riduzione della T.A.R.I. a favore delle utenze non domestiche, è pari a € 153.556,00;

RITENUTO di stabilire, a favore delle suddette categorie economiche, interessate nell'anno 2021 da provvedimenti di chiusure obbligatorie, da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività o che comunque, abbiano subito riflessi economici negativi anche indiretti, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, la seguente agevolazione:

- abbattimento del 20% della tassa annua dovuta per il 2021, a valere sulla parte variabile e su quella fissa della medesima;

RILEVATO di escludere dalla suddetta agevolazione le medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di prodotti prevalentemente alimentari, sulla scorta che, verosimilmente, rispetto alle piccole attività di vendita di prodotti similari, tali attività non abbiano risentito degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, trattandosi di operatori commerciali maggiormente strutturati e pertanto, in grado di fronteggiare meglio eventuali situazioni emergenziali;

ATTESO che la stima relativa alla perdita di gettito derivante dalla manovra di agevolazione di cui ai punti precedenti è pari a € 165.319,00, con un conseguente maggior onere rispetto a quanto assegnato con contributo statale di € 11.763,00, il quale troverà copertura nel bilancio di previsione finanziario, con successivo provvedimento di variazione al medesimo;

RITENUTO inoltre di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento:

| | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Prima rata | 30/07/2021 |
| <input type="checkbox"/> Seconda rata | 30/09/2021 |
| <input type="checkbox"/> Terza rata | 30/11/2021 |
| <input type="checkbox"/> Quarta rata | 28/01/2022 |
| <input type="checkbox"/> Unica soluzione | 28/01/2022 |

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

TUTTO ciò premesso

RITENUTO di provvedere in merito

ACQUISITI i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., riportati in allegato;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione in data 23.06.2021, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) in quanto le misure di agevolazione hanno valenza regolamentare;

VISTO il D.Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22/11/2019;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nella rendicontazione allegata ad apposito verbale separato;

PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto;

Consiglieri Comunali presenti n. 13

Con n. 13 voti favorevoli

n. 0 contrari

n. 0 astenuti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa narrativa che si richiamano, per l'anno 2021, le categorie e tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I.) allegate alla presente deliberazione (all. A) per costituire parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario T.A.R.I. per l'anno 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data odierna secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;

2. **DI STABILIRE** che, ai sensi del citato art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la tariffa applicabile alle utenze classificate come "domestiche", debba essere parimenti rapportata, anche per la parte variabile, al numero di metri quadrati di superficie, secondo i criteri contenuti nel vigente Regolamento Comunale T.A.R.I.;

3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2021, la seguente riduzione della T.A.R.I.:

- riduzione della tariffa al 50% per cantine/garage/depositi pertinenziali di unità immobiliari residenziali classificate esclusivamente ai fini T.A.R.I. come "utenze domestiche";

4. **DI DISPORRE**, in ottemperanza dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni bis), a favore delle utenze non domestiche interessate, nell'anno 2021, da provvedimenti di chiusure obbligatorie, da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività o che comunque, abbiano subito riflessi economici negativi anche indiretti, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, con esclusione delle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di prodotti prevalentemente alimentari, la seguente agevolazione:

- abbattimento del 20% della tassa annua dovuta per il 2021, a valere sulla parte variabile e su quella fissa della medesima;

5. **DI DARE ATTO** che la perdita di gettito per la riduzione di cui al punto precedente è stimata in Euro 165.319,00 di cui Euro 153.556,00 a valere sul contributo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 ed Euro 11.763,00 che troverà copertura con risorse proprie di bilancio, il quale verrà modificato con successivo provvedimento di variazione;

5. **DI DARE ATTO** che, nell'eventualità di modifiche inerenti l'importo del contributo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 che dovessero accertarsi in fase di emanazione finale del decreto ministeriale di ripartizione del fondo di cui al citato articolo, si provvederà alla modifica del presente atto;

6. **DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01.01.2021, la

misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale T.A.R.I., rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;

7. **DI STABILIRE** altresì che il pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2021, avverrà in quattro (04) rate scadenti l'ultimo giorno del mese di Luglio, Settembre, Novembre 2021 e Gennaio 2022, o con pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della ultima rata di Gennaio 2022;

8. **DI DARE ATTO** che alla T.A.R.I. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% (cinque per cento);

9. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe T.A.R.I. per l'anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata resa con il seguente esito: Consiglieri Comunali presenti n. 13, con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Nadia Matta

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Moroni

(atto sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 30/06/24

UTENZE DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti

| Nucleo familiare | Quota fissa euro | Quota variabile | Totale tassa |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 0,616 | 1,370 | 1,990 |
| 2 | 0,799 | 1,790 | 2,590 |
| 3 | 0,799 | 1,800 | 2,600 |
| 4 | 0,806 | 1,830 | 2,640 |
| 5 | 0,814 | 1,850 | 2,660 |
| 6 | 0,821 | 1,860 | 2,680 |

UTENZE NON DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti

| | ATTIVITA' | Parte fissa | Parte variabile |
|-----|---|-------------|-----------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,398 | 0,816 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,995 | 1,654 |
| 3 A | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,438 | 0,760 |
| 3 B | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,761 | 1,294 |
| 3 C | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,448 | 2,428 |
| 3D | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,091 | 1,838 |
| 3E | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3,388 | 5,630 |
| 3F | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 2,658 | 4,424 |
| 3G | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 2,072 | 3,458 |
| 3H | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 1,284 | 2,157 |
| 3I | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,985 | 1,663 |
| 3L | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3,793 | 6,299 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| 3M | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3,500 | 5,816 |
| 4A | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,406 | 0,473 |
| 4B | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,773 | 1,116 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 2,105 | 0,806 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,409 | 2,300 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 0,220 | 3,446 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,716 | 2,534 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,032 | 2,627 |
| 10 | Ospedale | 3,620 | 5,728 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,992 | 4,828 |
| 11A | Studi professionali di commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, medici, amministratori di condominio | 2,037 | 4,864 |
| 12 | Banche e istituti di credito | 3,956 | 3,828 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 1,768 | 5,453 |
| 13A | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 1,721 | 5,384 |
| 13B | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 1,058 | 4,415 |
| 13C | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 0,100 | 2,176 |
| 13D | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 0,721 | 3,924 |
| 14 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze | 3,373 | 6,605 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,298 | 4,000 |
| 16 | Banchi di mercato durevoli | 2,027 | 7,413 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista | 1,503 | 1,500 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri , elettricisti | 0,433 | 0,860 |
| 19 | Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 0,424 | 0,785 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,327 | 2,200 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,995 | 2,785 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 3,187 | 5,291 |
| 22A | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 3,768 | 6,256 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 2,958 | 4,868 |
| 24 | Bar, caffè, pasticcerie | 3,790 | 6,265 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,478 | 5,719 |
| 25A | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,940 | 4,819 |
| 25B | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,301 | 5,423 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,410 | 5,725 |
| 26A | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,062 | 6,786 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 2,718 | 4,557 |
| 27A | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 1,895 | 3,192 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 2,666 | 6,397 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,241 | 6,884 |
| 30 | Discoteche, night club | 5,114 | 1,418 |
| | | | |